



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

Centro Studi e Documentazione

00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot.n. 899/FLP2005

Roma, 05 aprile 2005

NOTIZIARIO N° 29

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

INFORTUNIO SUL LAVORO: DANNO BIOLOGICO E ESISTENZIALE COPERTURA ASSICURATIVA INAIL Tribunale Bassano del Grappa 14.12.2004 n° 65

Il Giudice del Lavoro di Bassano del Grappa pronunciandosi in riferimento ad una fattispecie di richiesta di risarcimento danni avanzata da un dipendente nei confronti della propria datrice lavoro, **ha affrontato il tema dell'onere della prova** abbracciando l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la responsabilità dell'infortunato sorge esclusivamente in presenza di condotte anormali, inopinabili, che esulano dal procedimento di lavoro e sono incompatibili con il sistema di lavorazione, oppure qualora vi sia stata una violazione da parte del lavoratore di precise disposizioni antinfortunistiche o di specifici ordini, dovendosi altrimenti concludere per la normale irrilevanza del concorso della condotta colposa del lavoratore, anche sotto il profilo del computo dell'entità delle conseguenze risarcitorie (così Cass. 6.7.1990, n° 7101; Cass. 8.2.1993, n° 1523; Cass. 7.4.1992, n° 4227; Cass. 17.2.1998, n° 1687; Cass. 8.4.2002 n° 5024; Cass. 18.2.2004 n° 3213), in quanto i comportamenti imprudenti o negligenti dei lavoratori devono considerarsi assorbiti dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nella misura in cui la loro adozione sarebbe stata idonea ad eliminare il rischio di simili comportamenti.

E' stato altresì affrontato il tema del risarcimento del danno c.d. "esistenziale". Problematica risolta con due distinte soluzioni nei confronti - da un lato - del danneggiato diretto, in quanto portatore di un danno biologico in proprio - e dall'altro - dei familiari. In particolare, la disamina della figura giurisprudenziale del danno esistenziale da parte del Tribunale, ha portato a negare il suo riconoscimento in favore dell'infortunato, riconoscendone invece l'esistenza in favore dei familiari.

Infine, è stata altresì affrontata la problematica relativa alla decurtazione dal complessivo danno biologico della parte rientrante nella copertura assicurativa INAIL riconducibile a perdita o riduzione della capacità lavorativa generica, e ciò con particolare riferimento alle conseguenze legate all'entrata in vigore del D.Lgs. 38/2000.

Si riporta di seguito la sentenza.

L'Ufficio Stampa



Tribunale di Bassano del Grappa

sentenza n. 65/2004 Sent. Lavoro - n. 90/2003 R.G. Lavoro

n. 445/2004 Cron.- n. n.d. Rep. - Data del deposito 14.12.2004

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI

BASSANO DEL GRAPPA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro di Bassano del Grappa, nella persona del **Dr. Marco Cecchi**

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n.90/2003 R.G.

Promossa da:

Tizio, Elettra e Sempronio, tutti elettivamente domiciliati in Bassano del Grappa presso lo studio dell'Avv. omissis, rappresentati e difesi, il primo, dall'Avv. omissis, e, gli altri, dagli Avv.ti omissis e omissis, come da procure a rilasciate a margine del ricorso introduttivo.

PARTE RICORRENTE

Contro:

Ditta Alfa, in persona del titolare legale rappresentante sig. omissis, e Beta s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. omissis, entrambe elettivamente domiciliate in Bassano del Grappa presso lo studio dell'Avv. omissis, che le rappresenta e difende come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.

PARTE RESISTENTE

E:

Associazione Gamma, in persona del legale rappresentante p.t. sig. omissis, elettivamente domiciliata in Bassano del Grappa presso lo studio dell'Avv. omissis, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. omissis, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.

PARTE TERZA CHIAMATA IN CAUSA

E:

Delta Assicurazioni S.p.A., in persona dei legali rappresentanti p.t. Dott. omissis e Dott. Omissis, elettivamente domiciliata in Bassano del Grappa presso lo studio dell'Avv. omissis, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla copia notificata dell'atto di chiamata in causa.

PARTE TERZA CHIAMATA IN CAUSA

E:

I.N.A.I.L. - Sede di Vicenza, in persona del legale rappresentante p.t, elettivamente domiciliato presso la sede I.N.A.I.L. di Bassano del Grappa, rappresentata e difesa dagli Avv.ti omissis e omissis, come da mandati generali alle liti rilasciati in data 28.12.2001, rispettivamente rep. n. 74684 e racc. n. 14602, rep. n. 74669 e racc. n. 14587 notaio omissis di omissis.

PARTE TERZA CHIAMATA IN CAUSA

E:

Omega Assicurazioni S.p.a., in persona del procuratore speciale omissis, elettivamente domiciliata in Bassano del Grappa presso lo studio degli Avv. omissis ed omissis, che la rappresentano e difendono come da procura in calce alla copia notificata del ricorso introduttivo.

PARTE TERZA CHIAMATA IN CAUSA

Oggetto: risarcimento danni da infortunio sul lavoro

Discussa e decisa all'udienza del 30.11.2004

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 3.6.2003, i sigg.ri Tizio, Elettra e Sempronio esponevano che il predetto Tizio (cittadino iracheno regolarmente residente in Italia, riconosciuto quale rifugiato politico il 7.9.2000) aveva iniziato, in data 28.01.2002, uno stage finalizzato alla formazione della figura professionale di "operatore esperto in saldatura" presso la ditta "Alfa", e ciò a seguito di una convenzione appositamente stipulata tra la predetta ditta e l'Associazione Gamma. Il sig. Tizio veniva quindi adibito, inizialmente, a mansioni semplici di saldatura, montaggio, smontaggio e spostamento di pezzi dal tornio e dai bancali, per poi passare all'uso di una macchina denominata "trapano radiale". In data 14.2.2002, nel corso di un'operazione presso tale macchinario, il ricorrente veniva agganciato al braccio destro dal mandrino del macchinario stesso (e cioè l'organo rotante del trapano), riportando lesioni gravissime, tali da determinarne anche il pericolo di vita (a tutt'oggi perdurante). Ed infatti, una volta trasportato al Pronto Soccorso del Tribunale di Bassano del Grappa, i sanitari accertavano come il sig. Tizio avesse subito l'amputazione e lo strappo alla radice del braccio destro, la frattura della scapola destra, fratture costali, la sezione completa dell'asse vertebre midollare a livello della giunzione cervico-toracica, l'asportazione parziale del padiglione auricolare sinistro, fratture mandibolari e contusione polmonare destra. All'esito di tale infortunio, inoltre, l'INAIL di Vicenza provvedeva alla costituzione di rendita nella misura del 100%, ed in effetti il sig. Tizio si trovava in condizioni di totale paralisi, all'infuori della testa, e non era in grado di respirare autonomamente, ma solo tramite ventilazione meccanica, con necessità di assistenza continua nell'arco delle ventiquattro ore. L'infortunio in oggetto era poi stato caratterizzato dalla violazione di numerose norme antinfortunistiche, ad opera del datore di lavoro, come era peraltro ampiamente attestato nel rapporto redatto dagli ispettori dello SPISAL dell'Usl 3 di Bassano del Grappa (che avevano anche impartito le prescrizioni da adottarsi dalla ditta Alfa), con conseguente responsabilità della ditta Alfa ai sensi dell'art. 2087 c.c., mentre l'infortunio stesso era comunque riconducibile anche alle fattispecie di cui agli artt. 2050 e 2051 c.c. Si evidenziava, poi, come il sig. Tizio, al momento dell'infortunio, fosse adibito a mansioni del tutto estranee a quelle proprie per cui era stato avviato il progetto di formazione, non essendo peraltro stato minimamente istruito in ordine all'utilizzo di un macchinario complesso e pericoloso come il trapano radiale. In relazione alla presente vicenda, peraltro, il legale rappresentante della ditta Alfa era stato sottoposto a procedimento penale, poi conclusosi con applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 444 c.p. Tali circostanze conducevano a ritenere sussistente, sotto molteplici profili, la responsabilità della ditta predetta, la quale doveva conseguentemente essere tenuta all'integrale risarcimento del danno derivato dall'infortunio in questione. A tale proposito veniva esposto che, in considerazione dell'entità delle conseguenze lesive subite dal sig. Tizio, il danno subito da quest'ultimo era costituito sia dalle spese mediche sostenute, che dalle spese necessarie per la continua assistenza (a livello di tipo professionale infermieristico), dal danno biologico da invalidità temporanea, dal danno biologico da invalidità permanente, dal danno da lucro cessante (evidenziando come il sig. Tizio avesse perso tout court qualunque tipo di capacità lavorativa), dal danno da perdita di chance, dal danno morale e dal danno esistenziale, il tutto per complessivi € 1.817.622,30. La tipologia e l'entità delle lesioni subite dal sig. Tizio si presentavano tali da aver arrecato altresì dei danni a carico anche dei sigg.ri Elettra e Sempronio, rispettivamente madre e fratello del predetto Tizio, suscettibili di venire in rilievo sia sotto il profilo morale, che sotto quello esistenziale, per complessivi € 240.000,00, in relazione alla posizione della predetta Elettra, ed € 50.000,00 in relazione alla posizione di Sempronio. Veniva poi esposto che, in data 11.4.2003, il sig. omissis, unitamente alla moglie omissis, aveva costituito una società a responsabilità limitata denominata Beta, la quale era stata realizzata mediante conferimenti in denaro, nella misura del 2% del capitale sociale, e conferimenti in natura, nella restante quota del 98%: tali conferimenti in natura, peraltro, erano costituiti proprio dal complesso dell'azienda già facente capo al predetto omissis (il quale era dunque titolare di una partecipazione pari al 98% della nuova S.r.l.), e pertanto, quantomeno alla stregua dell'art. 2112 c.c., il citato trasferimento di azienda determinava la sussistenza della responsabilità solidale, in ordine all'infortunio de quo, del cedente e del cessionario, ovvero sia del sig. omissis che della Beta S.r.l. Infine veniva fatto presente come il sig. Tizio si trovasse nella necessità di affrontare urgenti interventi medico-chirurgici, al fine

di consentire maggiori possibilità di esito positivo degli stessi, e, sulla base di tutte tali circostanze, i ricorrenti predetti chiedevano che venisse pronunciata sentenza di condanna del sig. omissis e della Beta Srl, diretta al risarcimento dei danni così come quantificati oltre rivalutazione ed interessi, contestualmente proponendo ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. al fine di ottenere il pagamento immediato di una somma, da computarsi sull'entità presumibile del risarcimento complessivo, pari ad almeno € 500.000,00.

Veniva quindi fissata udienza ex art 420 c.p.c., oltre che apposita udienza per la discussione in ordine alla citata richiesta di emissione di provvedimento d'urgenza (poi effettivamente concesso con ordinanza dell'8.7.2003, nella misura di € 300.000,00), nell'ambito della quale veniva comunque disposta la chiamata della compagnia Delta Assicurazioni S.p.a. (che ometteva tuttavia di costituirsi).

Radicatesi il contraddittorio con la costituzione anche nel giudizio di merito del sig. omissis (quale titolare della ditta Alfa), oltre che della Beta S.r.l., questi contestavano quanto dedotto dai ricorrenti, preliminarmente chiedendo la chiamata in causa della compagnia Assicurazioni Delta S.p.a. (società che al momento dell'infortunio de quo assicurava la ditta convenuta) e dell'Associazione Gamma, a tale proposito esponendo che, tra le clausole contenute nella convenzione stipulata con tale associazione, era previsto anche che "titolarità della responsabilità civile per gli infortuni eventualmente occorsi agli allievi essa fa sempre capo all'Associazione Gamma in quanto gestore del corso".

Nel merito veniva esposto come la ditta Alfa avesse per anni partecipato, senza alcun corrispettivo economico, alla formazione professionale di lavoratori extracomunitari, senza che si fosse mai verificato alcun incidente agli stagisti (o alle stesse maestranze della Alfa). Il sig. Tizio, peraltro, era seguito giornalmente da un tutor della Gamma, che sovrintendeva alle mansioni cui era adibito il predetto sig. Tizio, le quali rientravano comunque nel programma di stage concordato, oltre a presentare carattere semplice ed elementare, non prevedendo l'utilizzo di conoscenze diverse da quelle apprese sino al giorno dell'incidente. Veniva poi esposto che, a fronte delle doglianze di parte ricorrente in ordine alle presunte violazioni della normativa antinfortunistica poste in essere dalla Alfa, non era in realtà stata indicata quale di tali violazioni si fosse posta in rapporto causale con la verifica dell'incidente, peraltro evidenziando come la lavorazione in oggetto presentasse caratteristiche tali da rendere impossibile l'allestimento di una protezione della parte radiale del trapano, dal momento che ciò avrebbe precluso la stessa possibilità di eseguire la lavorazione stessa. Nella macchina era comunque presente un dispositivo di sicurezza (come accertato dagli agenti SPISAL), costituito sia da due pulsanti di sicurezza atti a bloccare immediatamente la macchina, sia dal fatto che la doppia leva di funzionamento doveva essere comandata con l'impegno di entrambe le mani. L'incidente in questione doveva quindi ricondursi al fatto che il sig. Tizio aveva tenuto una condotta anormale e non riconducibile al normale procedimento di lavoro, oltre che incompatibile con lo stesso, non ottemperando alle prescrizioni impartite che prevedevano il blocco e lo spegnimento della macchina prima di compiere qualsiasi pulizia delle scorie rimaste sulla piastra radiante. Venivano comunque contestati anche i profili attinenti alla quantificazione del danno, evidenziando come la somma di € 300.000,00 fosse già stata corrisposta in adempimento al provvedimento ex art. 700 c.p.c. emesso in data 8.7.2003, e rilevando poi che, dall'importo comunque eventualmente ritenuto spettante al ricorrente, avrebbe dovuto essere detratto l'ammontare complessivo delle somme corrisposte al medesimo sig. Tizio dall'INAIL, attraverso la rendita vitalizia (atteso che il danno biologico veniva liquidato come danno differenziale, e cioè come il maggior danno che la rendita e le ulteriori provvidenze erogate dall'INAIL non garantivano), considerando che l'indennizzo corrisposto dall'INAIL non atteneva solo al danno patrimoniale, ma anche a quella parte del danno biologico corrispondente alla lesione della capacità lavorativa generica (dovendosi sul punto prendere in considerazione la normativa introdotta dall'art. 13 del D.L. n° 38 del 23.2.2000). Contestato analiticamente l'ammontare delle varie voci di danno indicate dai ricorrenti, veniva poi negata in radice la spettanza al sig. Tizio delle voci attinenti al danno da perdita di chance ed al danno esistenziale, così come la spettanza agli altri ricorrenti del danno morale e del danno esistenziale. Sulla base di tali circostanze veniva quindi chiesta la chiamata in causa, oltre che della Delta Assicurazioni e dell'Associazione Gamma (a fini di manleva), anche dell'INAIL (quantomeno ai fini della determinazione delle somme dovute a titolo di rivalsa), chiedendo nel merito, in via principale, la reiezione delle domande dei ricorrenti, e, in via subordinata, la riduzione dell'ammontare dovuto a titolo risarcitorio nella misura accertata in corso di causa, alla stregua delle argomentazioni esposte.

All'udienza del 7.10.2003 il Giudice autorizzava la chiamata in causa dell'Associazione Gamma, delle Assicurazioni Delta e dell'INAIL, rinviando poi all'udienza del 20.1.2004.

Avveniva quindi la costituzione dell'Associazione Gamma, la quale, premesso di svolgere la propria attività quale organizzazione non lucrativa ad utilità sociale (finalizzata all'accoglienza ed al collocamento lavorativo di cittadini extracomunitari), esponeva poi di essersi rivolta ad un consulente del lavoro, tale sig.ra omissis, per la predisposizione di una convenzione standard da utilizzare quale modello per regolare i rapporti tra l'ente stesso, l'allievo da avviare all'azienda ospite e, infine, quest'ultima. Nell'ambito delle previsioni contenute nella convenzione

(utilizzata anche per regolare i rapporti tra le odierne parti in causa) era presente anche quella in forza della quale era stata chiesta (e disposta) la chiamata in causa dell'Associazione predetta. Il tenore di tale clausola, tuttavia, era tale per cui la stessa doveva intendersi nel senso che la responsabilità dell'Associazione Gamma sarebbe sorta solo nelle ipotesi in cui l'infortunio fosse casualmente riferibile ad una condotta negligente, imprudente e/o imperita dell'Associazione stessa (o comunque rientrante nella sfera d'azione e/o di controllo di quest'ultima). Qualora si fosse invece inteso giungere a conclusioni diverse, le stesse si sarebbero presentate non congruenti con il mandato conferito alla sig.ra omissis, configurandosi peraltro un'ipotesi di responsabilità professionale della stessa per inadempimento a tale mandato. Se, quindi, la clausola fosse stata interpretata nel senso prospettato dalla predetta Associazione, questa non poteva essere considerata responsabile del danno lamentato dagli odierni ricorrenti, essendo state impartite tutte le istruzioni corrette per insegnare al sig. Tizio come svolgere le mansioni di "operatore di saldatura" oggetto della convenzione. Se, invece, la clausola fosse stata interpretata nel senso proposto dalla Alfa, essa avrebbe dovuto considerarsi nulla, sia per l'indeterminatezza dell'oggetto e della causa dell'obbligazione, ma anche per la contrarietà della stessa ai sensi dell'art. 1229, 2° comma, c.c., in relazione alle norme di protezione e di garanzia del lavoratore, dal momento che in tal modo si sarebbe annullata la responsabilità del datore di lavoro in relazione alle norme di ordine pubblico stabilite dall'art 2087 c.c. e dagli artt. 21 e 22 del DPR 547/55 (dando inoltre luogo alla responsabilità professionale della sig.ra omissis). Veniva poi evidenziato come la convenzione in oggetto avesse previsto che il sig. Tizio avrebbe dovuto essere destinato alla formazione quale "operatore di saldatura ob. 3 Misura B.1", e dunque adibito all'utilizzo di macchine saldatrici, oltre che ad operazioni di saldocarpenzeria implicanti l'uso di utensili manuali per la preparazione di lembi o l'utilizzo per la piegatura delle lamiere (come stabilito dal modulo didattico predisposto dall'Associazione alla Direzione delle Attività Formative della Regione Veneto). In effetti il predetto sig. Tizio era stato adibito per due settimane a lavori di saldatura, montaggio, smontaggio e spostamento dei pezzi dal tornio parallelo, ma poi era stato destinato, all'insaputa dell'Associazione Gamma, all'uso del trapano radiale, e, dunque, a mansioni del tutto avulse da quelle oggetto del corso di formazione (che rientravano nel distinto campo della figura professionale dell'operatore alle macchine utensili). Tale decisione, peraltro, era stata adottata dalla ditta Alfa al di fuori di ogni accordo con l'Associazione Gamma, rilevando come l'insegnamento all'uso del trapano radiale era escluso anche dal registro di classe (che riportava il programma formativo effettivamente svolto durante le lezioni dal corpo docente dell'Associazione Gamma). L'infortunio in questione non era quindi avvenuto in relazione a condotte colpose dell'Associazione Gamma, mentre sulla ditta Alfa incombeva l'obbligo di adottare tutte le misure di sicurezza (oltre che di informazione e controllo) nell'utilizzo del macchinario in oggetto. Né aveva alcun rilievo il fatto che lo stage del sig. Tizio prevedesse l'accesso di un tutor della Gamma, dal momento che il predetto tutor aveva il mero compito di "verificare e supportare il grado di apprendimento dell'allievo e non certo un potere di controllo, di vigilanza, di azione, che all'interno dell'azienda spettano, in via esclusiva, all'imprenditore o ad un suo preposto", peraltro il tutor, nel corso delle visite, non aveva mai rilevato che il sig. Tizio era stato adibito a mansioni diverse rispetto a quelle oggetto della convenzione. La ditta ospite, in ogni caso, doveva garantire la presenza costante di un "affiancatore aziendale" con il compito di sovrintendere e seguire lo stagista durante l'orario di lavoro in azienda. Di conseguenza doveva ritenersi come l'infortunio occorso al sig. Tizio fosse dipeso unicamente dalla decisione della ditta Alfa (o, eventualmente, dell'affiancatore aziendale) di adibire lo stesso sig. Tizio a mansioni non previste dallo stage, su un macchinario del tutto privo di protezioni, rilevandosi come al momento dell'incidente il sig. Tizio non fosse comunque affiancato da alcun addetto della ditta Alfa. Sulla base di tali circostanze veniva eccepita preliminarmente l'incompetenza funzionale e per materia del Giudice del Lavoro in relazione alla domanda avanzata dalla ditta Alfa e dalla Beta S.r.l. nei confronti della Associazione Gamma in forza di clausola contrattuale, chiedendo poi l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia Omega (società assicuratrice della Associazione Gamma) e della sig.ra omissis, mentre nel merito veniva chiesta la reiezione della domanda di manleva avanzata nei confronti dell'Associazione Gamma, e, in via subordinata, che la condanna della predetta associazione fosse contenuta nei limiti dell'importo ritenuto di giustizia, con condanna comunque della società Omega e della sig.ra omissis a tenere indenne l'Associazione Gamma delle somme che quest'ultima fosse stata condannata a pagare.

Anche le Assicurazioni Delta provvedevano a costituirsi, evidenziando preliminarmente che la mancata costituzione nel corso della fase di urgenza era dipesa da un mero disguido interno, facendo comunque presente di aver già adempiuto all'ordine di pagamento impartito ex art.700 c.p.c.; nel merito veniva invece esposto come la polizza stipulata dalla ditta Alfa prevedesse un massimale pari a due miliardi di vecchie lire (di talché ogni eventuale condanna della compagnia predetta avrebbe dovuto essere contenuta in tale limite, peraltro da ulteriormente decurtare in considerazione della già corrisposta somma di € 300.000,00); venivano quindi richiamate le difese già svolte dalla ditta Alfa e dalla Beta S.r.l., e, sulla base delle stesse, veniva concluso chiedendo che, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande dei ricorrenti, venisse ampiamente ridotto l'importo complessivo richiesto, dichiarando tenuta la compagnia predetta a manlevare la propria assicurata esclusivamente nei limiti del massimale di polizza.

L'INAIL si costituiva rilevando a sua volta come il sig. Tizio fosse stato adibito a mansioni diverse da quelle per le quali era stato avviato il progetto di formazione professionale in questione, mentre il macchinario cui lo stesso era stato adibito non si presentava conforme alla normativa antinfortunistica (come dettagliatamente descritto dagli ispettori SPISAL). Ricordato poi come il legale rappresentante della ditta Alfa fosse stato sottoposto a procedimento penale, conclusosi con sentenza ex art. 444 c.p.p. di applicazione della pena su richiesta delle parti, veniva quindi evidenziato come l'infortunio stesso dovesse considerarsi riconducibile a colpa del sig. omissis e della ditta Alfa, i quali erano quindi responsabili verso l'INAIL per le somme da tale ente versate al sig. Tizio. A tale proposito veniva inoltre esposto come l'INAIL avesse provveduto ad erogare prestazioni per complessivi € 630.324,07, e, sulla base di tali circostanze, veniva chiesta la condanna in via solidale del sig. omissis, quale titolare della ditta individuale Alfa, oltre che della Beta S.r.l. (e di qualunque altro soggetto ritenuto responsabile o tenuto in garanzia per l'infortunio in oggetto), a versare all'INAIL la somma predetta, o la diversa somma accertata di giustizia, con interessi sino al saldo effettivo.

All'udienza del 20.1.2004 l'Associazione Gamma insisteva nell'istanza di chiamata in causa della compagnia assicuratrice Omega e della sig.ra omissis, mentre il Giudice, con ordinanza resa in data 5.2.2004, autorizzava la chiamata in causa esclusivamente della compagnia assicuratrice citata, rinviando all'udienza del 6.4.2004.

La compagnia Omega si costituiva quindi con comparsa del 25.3.2004, con la quale, ripercorsi i fatti di causa, evidenziava come la responsabilità dell'infortunio dovesse ascriversi unicamente alla ditta Alfa, sia in considerazione del fatto che l'allievo, inviato a fare uno stage come saldatore, era stato adibito a lavorare ad un tornio, sia perché tale macchinario era del tutto privo di protezioni contro gli infortuni. Non risultava peraltro che l'Associazione Gamma avesse prestato il proprio consenso a che il sig. Tizio fosse adibito a lavori diversi da quelli relativi allo stage, mentre la clausola contenuta nella convenzione intercorsa tra le parti doveva considerarsi priva di efficacia, atteso che la stessa era nulla ai sensi dell'art 1229 c.c. (dal momento che i casi di responsabilità per fatto altrui erano tassativamente stabiliti dalla legge). In ogni caso veniva eccepita l'inoperatività della polizza assicurativa, dato che la stessa (alla voce "descrizione del rischio") prevedeva che "L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile ai sensi di legge sull'assicurato nella sua qualità di ORGANIZZATORE DI UN CORSO DI OPERATORE DI SALDATURA APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N. 2151 ATTIVITÀ FORMATIVA F.S.R. 2001 PRESSO L'ISTITUTO OMISSIS VIA OMISSIS N. OMISSIS DI BASSANO" con l'effetto che la copertura assicurativa era da ritenersi circoscritta agli infortuni che si fossero verificati durante il corso e nell'ambiente dell'Istituto omissis (mentre nel caso di specie l'infortunio si era verificato presso una ditta di costruzioni meccaniche agricole e nell'esercizio di un'attività diversa da quella prevista dalla polizza). Infine, in via di mero subordine, veniva comunque contestato il quantum delle pretese risarcitorie dei ricorrenti. Sulla base di tali circostanze veniva quindi chiesta la reiezione della domanda di manleva, dando comunque atto che il massimale di polizza ammontava ad un miliardo di vecchie lire.

All'udienza del 6.4.2004 l'ufficio si trasferiva presso l'abitazione del sig. Tizio al fine di espletarne il libero interrogatorio, attesa l'impossibilità di spostamento dello stesso sig. Tizio (il quale peraltro non poteva sottoscrivere il relativo verbale, adempimento che veniva invece effettuato dall'Avv. omissis, come espressamente indicato nel verbale d'udienza medesimo). Alla successiva udienza del 4.5.2004 veniva espletato il libero interrogatorio del sig. omissis, mentre quello del legale rappresentante dell'Associazione Gamma avveniva all'udienza dell'8.6.2004, nel corso della quale veniva anche conferito incarico a consulente tecnico d'ufficio al fine di procedere ai necessari accertamenti medico-legali sulla persona del sig. Tizio. Con ordinanza resa in data 18.6.2004 il Giudice ammetteva poi i mezzi di prova richiesti dalle parti (in particolare da parte dei ricorrenti, dei convenuti, dell'Associazione Gamma e dell'INAIL), respingendo l'istanza di chiamata in causa dei tutor incaricati dall'Associazione Gamma, avanzata da parte dei convenuti alla predetta udienza dell'8.6.2004. Alla successiva udienza del 16.9.2004 veniva quindi espletata attività istruttoria mediante escussione di testimoni, mentre all'udienza del 21.9.2004 il patrocinio delle parti convenute chiedeva di procedere a consulenza tecnica d'ufficio in ordine ad eventuali violazioni degli obblighi di sicurezza da parte del sig. Tizio; respinta dal Giudice tale istanza - con ordinanza del 23.9.2004 -, veniva quindi fissata per la discussione l'udienza del 30.11.2004, assegnando alle parti termini per il deposito di memorie. Infine, all'udienza da ultimo citata, la causa veniva discussa e poi decisa come da dispositivo del quale si dava contestuale lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Le domande avanzate da parte dei ricorrenti sono fondate e debbono pertanto essere accolte, alla stregua e nei limiti delle considerazioni che seguono.

2) In primo luogo rilevare come dall'istruttoria espletata sia emersa la dimostrazione della violazione, da parte della società resistente, del disposto di cui all'art. 2087 c.c., sotto il profilo specifico della mancata ottemperanza all'art. 68 del D.P.R. 547/55. Come già esposto nella parte motiva dell'ordinanza emessa in data 8.7.2003 ai sensi dell'art.

700 c.p.c. (il cui iter logico-argomentativo risulta, allo stato, viepiù supportato dagli ulteriori riscontri emersi nel corso dell'istruttoria), la responsabilità della (ex) ditta individuale "Alfa", in persona del titolare omissis, da considerarsi solidale con quella di Beta S.r.l. (società costituita in data 11.4.2003, mediante conferimento — come quota del 98% - dell'azienda già del sig. omissis), ai sensi dell'art. 2112 c.c., risulta attestata, in primo luogo, dagli accertamenti compiuti dallo SPISAL dell'ULSS n° 3 di Bassano del Grappa (cfr doc. 5 fascicolo di parte ricorrente) - confermati all'udienza del 16.9.2004 dal teste L.V., che aveva personalmente effettuato il sopralluogo il giorno dell'incidente -, alla cui stregua emerge l'intervenuta violazione di normativa antinfortunistica da parte della ditta Alfa, in relazione all'incidente sul lavoro che ha visto coinvolto il sig. Tizio. Quest'ultimo, infatti, si era infortunato mentre stava svolgendo operazioni di lavoro ad una macchina denominata "trapano radiale marca omissis S.r.l.", presumibilmente venendo agganciato al braccio destro dal mandrino o dall'organo di lavoro rotante, venendo così a subire il distacco del braccio stesso (e le ulteriori gravissime lesioni che sono poi state compiutamente diagnosticate). Gli accertamenti compiuti dal citato Servizio di Prevenzione hanno poi consentito di appurare che "i pulsanti di emergenza funzionavano regolarmente, ma la macchina non era provvista del sistema elettrico che evitasse il riavvio intempestivo della stessa al ritorno della tensione; le prove hanno dimostrato infatti che con la macchina già predisposta per il funzionamento e quindi con gli interruttori della macchina già attivati, l'attivazione dell'interruttore di alimentazione elettrica (posto sul quadro elettrico montato sul pilastro del capannone) attivava la rotazione dell'organo lavoratore, cosa questa non permessa dalla normativa", e, inoltre, che "il trapano è completamente sprovvisto di protezioni all'organo lavoratore e/o al mandrino e/o alla zona di lavoro (anche se è provvisto di due pulsanti di emergenza)", con la conseguenza che "la mancanza totale di protezioni all'organo lavoratore ed alla zona di lavoro della macchina è elemento primario e palese della pericolosità della macchina in questione. È chiaro infatti che i due pulsanti di emergenza, tra l'altro collocati a ridosso l'uno dell'altro, non possono essere ritenuti sufficienti ai fini della sicurezza, considerata altresì la forza in gioco applicata dal motore al mandrino", anche in considerazione del fatto che "l'avvicinamento dell'organo lavoratore alla piastra di lavoro, così come predisposto nell'occasione (abbassamento manuale) dovrebbe infatti avvenire a mezzo di una doppia leva da comandare con entrambe le mani (in modo da impegnarle entrambe) ma tale leva può essere comandata altresì con una sola mano lasciando così libera l'altra e quindi in condizioni di pericolo", ritenendo perciò integrata la violazione del disposto dell'art. 68 DPR 547/55 (secondo cui "gli organi lavoratori delle macchine e le relative zone di operazione, quando possono costituire un pericolo per i lavoratori, devono, per quanto possibile, essere protetti o segregati oppure provvisti di dispositivo di sicurezza"), essendo indubbio che la zona di operazione del macchinario in questione, nell'area di movimento del braccio e del mandrino del trapano, integra una fonte di pericolo per i lavoratori. A tale proposito il teste B.U. (ex dipendente della ditta Alfa, cui era stato affidato il compito di seguire il sig. Tizio nello stage) ha del resto confermato che "l'accesso all'area in cui si muove il braccio ed il mandrino è libero, nel senso che non vi sono barriere od ostacoli; non vi sono fotocellule che arrestino il meccanismo in caso di introduzione di un braccio in tale area", illustrando inoltre il meccanismo di funzionamento del macchinario in questione ed evidenziando che "il trapano è costituito da un piano di lavoro, da una colonna che in pratica tiene il braccio dove c'è il mandrino; la colonna è larga circa venti centimetri, la colonna è fissa ed il braccio si muove attorno ad essa; ciò che ruota è il mandrino, e la fresa, la quale viene talvolta utilizzata, ed il cui scopo è di eseguire una lamatura, invece di un foro...nel trapano viene impostata una velocità, il braccio viene poi posizionato nella posizione voluta e bloccato tramite un dispositivo che è sia elettronico che meccanico; dopodiché viene azionato un altro dispositivo che serve a spostare la testa del mandrino lungo il braccio". Ciò premesso si deve poi evidenziare come il sig. omissis abbia espressamente ammesso, nel corso del proprio interrogatorio libero: "noi abbiamo tirato via le protezioni della macchina dato che altrimenti non la si poteva utilizzare per quel tipo di lavoro". Alla stregua di tali riscontri appare effettivamente dimostrato come il trapano radiale in questione risultasse sprovvisto di idonee misure di protezione, peraltro rilevando (in considerazione del tenore della dichiarazione resa dal sig. omissis), come le protezioni del macchinario fossero state eliminate proprio dalla stessa datrice di lavoro, in modo da adibire il macchinario stesso a lavorazioni altrimenti precluse dalle protezioni medesime. Siffatte circostanze portano quindi a ritenere sussistente una violazione dell'art. 2087 c.c., ascrivibile a responsabilità della ditta Alfa, sotto il profilo specifico della mancata ottemperanza al disposto del citato art. 68 del D.P.R. 547/55. Risulta quindi come l'infortunio in oggetto sia causalmente da ricondursi alla violazione, da parte della società resistente, della normativa citata, restando - poi - privo di qualunque rilievo il comportamento eventualmente negligente o imprudente dell'odierno ricorrente (il quale, peraltro, aveva iniziato a lavorare presso la Alfa da solo due settimane) nella determinazione dell'infortunio medesimo. Premesso che, alla stregua delle dichiarazioni rese sia dal teste B.U., che dallo stesso sig. omissis, risulta che il sig. Tizio aveva lavorato in tutto due sole volte al trapano radiale in questione (di cui la seconda volta è quella in cui avvenne l'infortunio), e che non è conseguentemente possibile ritenere che lo stesso sig. Tizio avesse maturato un sia pur minimo di esperienza lavorativa al riguardo (peraltro evidenziandosi come il sig. Tizio fosse solo, al trapano radiale, al momento in cui è avvenuto l'infortunio, come espressamente riferito dal teste B.U. - che giunse dopo circa due minuti dall'incidente stesso -), occorre poi rilevare che, ai fini della valutazione del comportamento del lavoratore in occasione di infortuni sul lavoro, devono comunque essere presi in considerazione una pluralità di fattori (abitudine o familiarità con il rischio, stanchezza, riduzione della prontezza dei riflessi a causa della ripetitività dei movimenti eseguiti,

consapevole ed inconsapevole spinta alla riduzione dei tempi dell'operazione a vantaggio delle proprie energie, ecc.) idonei a determinare una ridotta capacità di controllo del pericolo da parte del lavoratore stesso. In questa prospettiva, l'osservanza da parte del datore di lavoro (che si trova in ben altra posizione) - e dei suoi collaboratori - degli obblighi posti a tutela della sicurezza costituisce il presupposto necessario e minimo per poter prendere in considerazione l'incidenza della condotta del lavoratore nello svolgimento del processo causale di determinazione del sinistro. In tale contesto si radica il costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, ritenuto pienamente condivisibile da questo giudice, secondo cui la responsabilità dell'infortunato sorge esclusivamente in presenza di condotte anormali, inopinabili, che esulano dal procedimento di lavoro e sono incompatibili con il sistema di lavorazione, oppure qualora vi sia stata una violazione da parte del lavoratore di precise disposizioni antinfortunistiche o di specifici ordini, dovendosi altrimenti concludere per la normale irrilevanza del concorso della condotta colposa del lavoratore, anche sotto il profilo del computo dell'entità delle conseguenze risarcitorie (così Cass. 6.7.1990, n° 7101; Cass. 8.2.1993, n° 1523; Cass. 7.4.1992, n° 4227; Cass. 17.2.1998, n° 1687; Cass. 8.4.2002 n° 5024; Cass. 18.2.2004 n° 3213), in quanto i comportamenti imprudenti o negligenti dei lavoratori devono considerarsi assorbiti dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nella misura in cui la loro adozione sarebbe stata idonea ad eliminare il rischio di simili comportamenti.

3) In considerazione del fatto che, nella fattispecie in esame, non risultano essere stati tenuti dal ricorrente Tizio comportamenti del tipo descritto supra ed alla stregua di quanto sopra già esposto, deve quindi essere dichiarata l'esclusiva responsabilità della ditta Alfa nella determinazione dell'infortunio occorso al ricorrente predetto in data 14.2.2002. A tale proposito occorre del resto rilevare come non appaiano suscettibili di condivisione le argomentazioni svolte dalle parti resistenti in ordine ad una pretesa condotta del sig. Tizio tale da integrare gli estremi comportamentali ora descritti. Si osserva infatti che, se pur è vero che difetta una ricostruzione dell'incidente che dia conto dell'esatta manovra eseguita dal predetto sig. Tizio prima del verificarsi dell'infortunio, le congetture svolte da parte delle resistenti (ovvero che l'incidente si sia verificato per la violazione "dei più elementari obblighi di sicurezza mettendo la mano e/o il braccio vicino al mandrino tanto da venirne agganciato, tenendo quindi una condotta anomala inopinabile ed incompatibile che esula dal procedimento di lavoro e con il sistema di lavorazione, come era stato chiesto di accertate mediante consulenza tecnica d'ufficio) appaiono prive di qualunque riscontro (e, nella sostanza, frutto di una petizione di principio). Ricordato infatti che eventuali profili di negligenza del sig. Tizio, come già detto, si presenterebbero irrilevanti, il recepimento dell'impostazione delle resistenti porterebbe a ritenere che il predetto Tizio abbia tenuto una condotta sostanzialmente dolosa (ai limiti dell'autolesionismo), ciò che appare allo stato non plausibile. Rilevato comunque che non sussiste agli atti alcun elemento per ritenere che il Tizio abbia posto in essere condotte di tale tipo, e che l'ispettore SPISAL V., sentito sul punto, ha espressamente dichiarato di non avere "elementi per poter ipotizzare l'esecuzione di una manovra del tutto avulsa dalle modalità di azionamento della macchina", si deve infine ricordare come la consulenza tecnica d'ufficio non costituisca essa stessa un mezzo di prova, ma solo uno strumento di integrazione tecnica per la valutazione di risultati istruttori già raggiunti (mentre nell'impostazione attribuita dalle resistenti tale consulenza si presenterebbe proprio come mezzo di prova diretta, oltre a connotarsi per la sua natura sostanzialmente esplorativa).

4) Per quanto concerne l'entità del danno alla persona subito dal ricorrente Tizio, occorre prendere in considerazione le risultanze della consulenza medico-legale redatta dal Dr. omissis, ritenuta condivisibile in quanto immune da vizi logici e metodologici. Alla stregua di tale relazione risulta come le lesioni subite dal predetto sig. Tizio siano consistite nell'avulsione dell'arto superiore destro da strappamento, lussazione della sesta vertebra cervicale sulla settima con plegia ai tre arti superstiti, frattura 1° costa a destra, lussazione gomito sinistro, ferita lacero contusa al padiglione auricolare sinistro con parziale avulsione (oltre che una possibile frattura dei condili mandibolari bilateralmente). Gli effetti di tali lesioni sono stati tali da determinare la paresi flaccida dei tre arti superstiti, con limitazione dei movimenti della mandibola (ciò che comporta, peraltro, il fatto che l'alimentazione deve essere esclusivamente di tipo semiliquido) ed importante limitazione dei movimenti del capo, precisandosi che "anche la posizione supina è pressoché obbligata, perché ai tentativi di passaggio alla posizione semi-assisa compare ipovolemia, quindi perdita di coscienza" e che, allo stato risulta "impossibile anche lo svezzamento dal respiratore automatico per lesione del nervo frenico". Il CTU ha quindi ritenuto che tali lesioni abbiano comportato una inabilità temporanea assoluta di giorni 50, residuando postumi permanenti nella misura del 95-100%. A tale proposito si rileva poi che sia i postumi permanenti che l'inabilità temporanea devono essere considerati nell'ambito del danno biologico, inteso quale violazione dell'integrità psico-fisica della persona, in sé e per sé considerata, in quanto incidente sulle molteplici manifestazioni della vita umana rilevanti sul piano biologico, sociale, culturale ed estetico (per tutte, Corte Cost. 19/07/1986, n. 184).

5) Per quanto concerne la quantificazione del danno biologico complessivo subito dal ricorrente Tizio, tenuto conto dei vari profili che vengono in rilievo nel caso di specie ai fini della determinazione del danno biologico (età del soggetto all'epoca dell'incidente - 29 anni -, natura ed entità delle lesioni subite dallo stesso), in applicazione delle tabelle di liquidazione seguite da questo tribunale (c.d. Tabelle del Triveneto), appare equo liquidare in complessivi

€ 439.174,92 l'importo attinente al danno biologico complessivo (di cui € 437.504,92 per i postumi permanenti: € 4.487,23 x 97,5; ed € 1.670,00 per l'invalidità temporanea totale: € 33,40 x 50).

6) Data la natura di illecito penale del fatto (desumibile peraltro dalla violazione della norma di cui all'art. 68 del D.P.R. 547/55), deve essere risarcito anche il danno morale subito dal sig. Tizio, in base al disposto degli artt. 185 c.p. e 2059 c.c.. Tenuto conto della durata della malattia e della natura delle menzionate alterazioni patologiche, il danno morale va liquidato, in via equitativa ed al valore attuale, in € 439.174,92 (pari al 100% del danno biologico complessivamente considerato). A tale proposito si osserva come nella determinazione di tale voce di danno ci si sia ampiamente discostati dai parametri usualmente utilizzati a tal fine (40-60% del danno biologico), in considerazione, in primo luogo, del fatto che la tipologia delle lesioni subite dal sig. Tizio appaiono configurarsi con tale intensità di effetti da rendere non del tutto confacente una liquidazione parametrata su modelli di valutazione riferibili a casi ordinari, in secondo luogo si deve evidenziare che, nonostante la massiva incidenza delle lesioni stesse in ordine alle capacità fisiche del sig. Tizio, quest'ultimo ha completamente conservato le proprie capacità critiche, cognitive ed intellettive (come appurato dal CTU), rendendosi quindi pienamente consapevole del proprio stato di malattia. Tale circostanza appare determinare, ad avviso dello scrivente, la sussistenza di un danno morale di portata peculiarmente vasta, poiché la piena consapevolezza del proprio stato di incapacità fisica, unitamente alle scarse (pressoché inesistenti, alla stregua della valutazione del consulente tecnico d'ufficio) possibilità di addivenire ad interventi terapeutici idonei a migliorare tali condizioni, appaiono suscettibili di determinare uno stato di prostrazione psicologica i cui effetti si presentano di pari, se non maggiore, attitudine lesiva delle stesse patologie fisiche.

7) Il sig. Tizio (così come, del resto, le altre parti ricorrenti) ha altresì chiesto il risarcimento del danno c.d. "esistenziale". A tale proposito si osserva come, a parere dello scrivente, tale voce di danno non possa essere riconosciuta al sig. Tizio. Premesso che non viene in alcun modo in dubbio la terribile entità delle conseguenze lesive patite dal sig. Tizio, si rileva come la valutazione di escludere la spettanza di tale voce di danno si fondi sull'analisi del complesso risarcitorio ritenuto spettante al sig. Tizio. Premesso che la presente fattispecie si discosta notevolmente, per struttura, da quelle prese in considerazione nelle sentenze "gemelle" della Suprema Corte nn. 8827/2003 e 8828/2003 (laddove era in discussione la sussistenza di un danno non patrimoniale in capo a soggetti che non si trovavano in condizioni di invocare un danno biologico in proprio) si deve ricordare come la nozione di danno biologico delineata dalla Corte Costituzionale con la sentenza 184 del 1986 non afferisca alla mera sussistenza di lesioni alla persona (ed alle ricadute di tipo patrimoniale - se non lavorative - che esse possono comportare), ma - come già detto - vada invece intesa quale violazione dell'integrità psico-fisica della persona, in sé e per sé considerata, in quanto incidente sulle molteplici manifestazioni della vita umana rilevanti sul piano biologico, sociale, culturale ed estetico. L'estensione di tale ambito valutativo porta ad escludere che le eventuali compressioni (o elisioni totali) delle possibilità di esplicazione di attività comunque esistenzialmente valorizzabili (e dunque integranti una "rinuncia al fare", come evocativamente dedotto in dottrina) si connotino con forme diverse rispetto a quelle già prese in considerazione al momento dell'elaborazione del danno biologico (inteso come categoria "serbatoio" atta a ricomprendere in sé ogni forma di lesione, compressione, modifica deteriorativa attinente ai vari settori di esplicazione della persona, ponendo termine alla frammentazione delle pressoché infinite voci di danno che si erano legittimamente teorizzate - in dottrina e giurisprudenza - in riferimento alle possibili lesioni della persona, come il danno alla vita di relazione, il danno estetico, il danno alla vita sessuale ecc. ecc.).

8) Sotto il profilo del danno emergente devono inoltre essere risarcite al sig. Tizio le spese mediche (o comunque riconducibili alla malattia conseguente all'infortunio) già sostenute, che il predetto ricorrente ha quantificato in complessivi € 5.000,00 e che appaiono effettivamente congrue con la tipologia e l'entità dei danni subiti dal sig. Tizio (rilevandosi come il consulente abbia del resto ritenuto congrue le ingentissime spese per l'assistenza sostenute dall'INAIL); si osserva, del resto, come le lesioni subite dal sig. Tizio si prestano, per l'intensità delle stesse, ad aver plausibilmente fatto insorgere la necessità di una pluralità di incrementi di spesa onde far fronte alle nuove esigenze determinate dalle condizioni fisiche dello stesso Tizio (come le precauzioni e cautele necessarie per l'alimentazione e l'igiene del sig. Tizio, o per mantenere una congrua sepsi dell'apparecchiatura per la respirazione automatica), che, anche in considerazione della situazione in cui si è venuto a trovare il nucleo familiare del sig. Tizio, si prestano altresì con difficoltà ad una dettagliata documentazione. A tali spese deve poi aggiungersi il risarcimento per le spese di assistenza futura, le quali, in considerazione delle condizioni di salute del sig. Tizio, appaiono integrare gli estremi di un fatto certo. Premesso che non appare giuridicamente possibile (ne umanamente tollerabile) limitare il risarcimento dei danni futuri alla stregua di una ipotizzata "limitata" aspettativa di vita del sig. Tizio, si deve comunque osservare come la liquidazione effettiva di tali spese, trattandosi peraltro di un danno futuro, non possa che avvenire in via equitativa. A tale proposito occorre ricordare come il consulente tecnico d'ufficio abbia rilevato la "necessità di assistenza continuativa, seppur non qualificata e necessità di supervisione medica ed infermieristica (già erogata dal Servizio Sanitario Nazionale)", e pertanto appare accertata la necessità di un'assistenza non limitata nel tempo, seppur da esercitarsi non ad opera di

personale qualificato (mentre gli aspetti inerenti alla supervisione di personale medico risultano estranei al profilo in esame, in quanto non posti a carico del ricorrente predetto). Alla stregua di tali parametri, e ritenendo congruo un costo orario per assistenza pari ad € 12 all'ora (non essendo peraltro sorte contestazioni, se non in punto di an, in ordine alla determinazione operata in corso di causa da parte ricorrente, diretta a quantificare in € 13-15 all'ora il costo per l'assistenza), per almeno sei ore al giorno e per sei giorni alla settimana (come indicato da parte ricorrente), ed utilizzando come criterio per la capitalizzazione il coefficiente di cui al R.D. 1403/22, la somma in oggetto viene ad essere quantificata in complessivi € 374.264,06 (e cioè € 12 x sei ore x sei giorni alla settimana x quattro settimane al mese x 12 mesi x 18,049 coefficiente di capitalizzazione).

9) Per quanto concerne il danno patrimoniale da lucro cessante per perdita della capacità lavorativa specifica, si osserva come il consulente tecnico d'ufficio abbia attestato che ogni tipo di capacità lavorativa del sig. Tizio è stata annullata all'esito dell'infortunio. A tale proposito occorre rilevare come il sig. Tizio, al momento dell'infortunio, stava svolgendo uno stage finalizzato alla formazione della qualifica di operaio esperto in saldatura. La presenza di tale circostanza induce a ritenere non applicabile alla presente fattispecie il criterio del triplo della pensione sociale, proposta da parte delle resistenti sulla base della constatazione che il sig. Tizio non svolgeva attività lavorativa. Lo svolgimento dello stage in questione, infatti, sebbene non caratterizzato dalle caratteristiche del lavoro dipendente, non consente di ricondurre tout court la condizione del sig. Tizio a quella dei soggetti strutturalmente privi di attività lavorativa (minorenne, casalinga, ecc.), in quanto il predetto Tizio avrebbe verosimilmente intrapreso l'attività lavorativa cui era finalizzato lo stage formativo in questione (in tal senso si rileva, peraltro, come lo stesso progetto formativo - doc. 4 fascicolo di parte terza chiamata Associazione Gamma - si proponga, da una parte, di fornire adeguata preparazione professionale a soggetti che ne sono privi, e, dall'altro, di venire incontro alla - insoddisfatta - richiesta di manodopera da parte delle imprese del settore: così recita, del resto, l'incipit del progetto in questione, alla voce "Obiettivo del progetto e figura professionale": "l'obiettivo di questo progetto è la formazione di lavoratori esperti nei processi di saldatura che verranno indirizzati nelle aziende metalmeccaniche della zona di Bassano del Grappa, ove sono molto richieste queste figure"), e, pertanto, il risarcimento della relativa voce di danno deve avvenire in conformità con il criterio di capitalizzazione secondo i coefficienti di cui al citato RD 1403/1922. Rilevato che, alla stregua della documentazione dimessa da parte ricorrente (cfr CCNL Metalmeccanici Industria), la retribuzione media che il sig. Tizio avrebbe percepito si sarebbe aggirata sui 13.000,00 € all'anno, ne deriva che la voce di danno in questione viene ad essere determinata nella misura di € 234.637,00 (e cioè € 13.000,00 x 18,049, non ritenendo di applicare alcuno scarto tra vita fisica e vita lavorativa, in considerazione della risalenza nel tempo del computo sull'aspettativa di vita elaborata in riferimento alle citate tabelle del 1922).

10) In riferimento al danno da perdita di chance, chiesto dal ricorrente Tizio in relazione all'elisione della possibilità di miglioramenti della propria posizione economico-lavorativa (e fortemente contestata dal patrocinio delle resistenti), si ricorda come tale tipologia di danno si distingua dal danno futuro in quanto quest'ultimo si connota per la valutazione prognostica (da eseguirsi nei termini della ragionevole certezza) in ordine ad un evento dannoso che deve ancora verificarsi, mentre il danno da perdita di chance si configura come un danno attuale, determinato dalla decurtazione di possibilità favorevoli per il soggetto leso, che, conseguentemente, corrispondono ad utilità economiche già esistenti nel patrimonio del soggetto. È evidente che l'entità (ed in definitiva la stessa sussistenza) del risarcimento, in tali ipotesi, dipende dal grado di certezza relativo all'utilizzo da parte del danneggiato della possibilità eliminata. Nel caso di specie risulta indubbiamente che, a prescindere dal danno alla futura capacità di reddito, le lesioni subite dal sig. Tizio hanno totalmente eliminato non solo la possibilità di svolgere il lavoro cui il sig. Tizio era avviato, ma anche di poter usufruire di ogni qualunque possibile incremento salariale, oltre che delle altre ipotizzabili prospettive di carriera che l'attività lavorativa avrebbe (secondo l'ia quod plerumque accidit) offerto. Tale danno, tuttavia, non può che essere liquidato in via squisitamente equitativa, e, in considerazione di quanto sin qui esposto, appare equo liquidare il danno stesso nella misura del 30% del danno da perdita della capacità lavorativa, e, dunque, in complessivi € 70.391,10.

11) Sulla base di tutto quanto sopra esposto, risulta quindi che il danno complessivamente subito dal sig. Tizio ammonta ad € 1.562.642,00, di cui:

- € 439.174,92 a titolo di risarcimento del danno biologico;
- € 439.174,92 per il danno morale;
- € 379.264,06 per danno patrimoniale emergente per le spese sostenute e da sostenere (€ 5.000,00 + € 374.264,06);
- € 234.637,00 per danno da lucro cessante da perdita della capacità lavorativa specifica;
- € 70.391,10 per danno da perdita di chance.

12) Occorre a questo punto prendere in considerazione i profili scaturenti dal fatto che, nel caso di specie, l'INAIL ha provveduto ad erogare al sig. Tizio le prestazioni di legge secondo la normativa di cui al D.Lgs. 38/2000, oltre che a fornire apposita attrezzatura medica, provvedendo poi a riconoscere una rendita previdenziale parametrata su un danno biologico valutato nella misura del 100%. Anteriormente all'entrata in vigore del citato provvedimento normativo si era ritenuto (sulla scorta delle affermazioni effettuate dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn 87, 356 e 485 del 1991) che il carattere primario ed assoluto del diritto alla salute importava che la menomazione dell'integrità psicofisica del soggetto leso andasse ad integrare un danno di per sé risarcibile, mentre il principio costituzionale delle sua integrale risarcibilità determinava l'impossibilità di considerare soddisfacente sia una tutela limitata alle perdite e riduzioni di reddito, conseguenti alla menomazione, sia una tutela che valorizzasse esclusivamente l'attitudine a svolgere attività produttiva di reddito. In tale prospettiva, la copertura assicurativa prevista dall'allora vigente sistema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, pur non concernendo esclusivamente il danno patrimoniale in senso stretto (in quanto la prestazione INAIL spettava a prescindere da un'effettiva perdita o riduzione di reddito), non riguardava comunque il danno biologico di per sé considerato e nella sua integralità, dato che le indennità previste dal D.P.R. n° 1124/65 erano collegate e commisurate esclusivamente ai riflessi che la menomazione avesse avuto sull'attitudine al lavoro del soggetto assicurato, mentre non assumevano alcun rilievo gli svantaggi, le privazioni e gli altri ostacoli che la menomazione comportasse in riferimento agli altri ambiti ed agli altri contesti in cui l'individuo esplicava la propria soggettività. L'azione diretta al risarcimento del danno biologico, proprio in considerazione del fatto che tale danno non formava oggetto della copertura assicurativa, per la parte non riconducibile a perdita o riduzione della capacità lavorativa, non era dunque ritenuta soggetta all'applicazione della disciplina di cui all'art. 10 del D.P.R. n° 1124/65, con la conseguenza che, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un reato, ad essa non poteva comunque essere opposto né l'esonero della responsabilità civile previsto in favore del datore di lavoro, né la limitazione del risarcimento alla parte di danno eccedente le indennità liquidate ai sensi degli artt. 66 e sgg. del citato D.P.R. Un determinato orientamento giurisprudenziale aveva poi rilevato che, in considerazione del fatto che gli importi riferiti - nella liquidazione del danno - al danno biologico permanente corrispondevano al complessivo danno biologico sofferto dal soggetto, gli stessi dovevano essere decurtati della parte riconducibile a perdita o riduzione della capacità lavorativa generica, in quanto tale voce rientrava nella copertura assicurativa INAIL mentre la Suprema Corte aveva poi superato e disatteso tale impostazione ricostruttiva, negando in radice la spettanza all'INAIL di una qualunque quota parte delle somme complessivamente liquidate a titolo di danno biologico. L'entrata in vigore del D.Lgs 38/2000 (nel cui ambito applicativo rientra l'infortunio de quo) ha tuttavia integralmente modificato il quadro di riferimento entro cui si era formata tale elaborazione giurisprudenziale. L'art. 13 del predetto D. Lgs 38/2000 riconduce infatti il danno biologico alla copertura assicurativa obbligatoria, prevedendo un'articolata serie di criteri di computo per la determinazione del danno medesimo. In dottrina e giurisprudenza si è immediatamente posto il problema se le somme erogate dall'INAIL sulla base dei criteri di computo indicati dal citato art. 13 siano da considerarsi esaustivi del diritto al risarcimento del danno biologico in capo all'assicurato, oppure se residui in capo al datore di lavoro l'obbligo di risarcire l'eventuale danno "differenziale" residuante a favore dell'infortunato. Occorre sin d'ora rilevare che, a parere dello scrivente, non possa ritenersi che l'erogazione operata dall'INAIL copra integralmente il danno biologico subito dall'infortunato. A tale proposito si osserva che se pur è vero che la liquidazione del danno biologico, alla stregua dei parametri di cui al citato art. 13, avviene in misura indipendente dalla capacità di produrre reddito del danneggiato, nondimeno lo stesso art. 13 (dopo aver espressamente premesso che le disposizioni in esso contenute si pongono nell'ottica della "attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento") prevede la definizione del danno biologico solo "in via sperimentale" ed ai soli "fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Già tali distinguo, posti dalla stessa norma, appaiono attestare che la prospettiva applicativa del citato art. 13 non è quella di definire in via generale e omnicomprensiva gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di definire tali aspetti risarcitori agli specifici fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. L'erogazione effettuata dall'INAIL, peraltro, è strutturata nei termini di un indennizzo., che, a differenza del risarcimento, si connota come svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale o aquiliano), e può conseguentemente essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa, e, peraltro, anche in assenza di un responsabile diverso dal danneggiato (nelle ipotesi in cui l'infortunio sia da ascrivere a colpa esclusiva di quest'ultimo), mentre anche sotto il profilo del consolidamento degli effetti patrimoniali in capo all'avente diritto l'indennizzo INAIL si struttura in modo diverso da un risarcimento del danno (come osservato da Trib. Pinerolo con sentenza del 27.4.2004), dato che la rendita cessa con la morte dell'infortunato (e non passa nell'asse ereditario), mentre il diritto al risarcimento, una volta consolidatesi, entra a far parte del patrimonio del soggetto avente diritto allo stesso e si trasferisce agli eredi (come del resto si era ritenuto in giurisprudenza anche nell'ipotesi di lesioni mortali che avessero determinato la morte del danneggiato solo in un secondo momento). Di conseguenza appaiono sussistere considerevoli e strutturali divergenze tra l'indennizzo erogato dall'INAIL ed il risarcimento del danno biologico, e mentre quest'ultimo trova in definitiva la propria norma fondatrice nell'art. 32 della Costituzione (collegata all'art. 2043 c.c., per quanto nella pronuncia 8827/2003 la Suprema Corte adombri la possibilità di una riconduzione di tale danno

allo stesso art. 2059 c.c.), l'indennizzo INAIL è collegato all'art 38 della Costituzione e risponde alla funzione sociale di garantire mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore (pur se non strettamente sotto il profilo economico-monetario), come del resto ritenuto anche nella citata sentenza del Tribunale di Pinerolo, oltre che dal Tribunale di Cagliari nella pronuncia del 20.2.2003 (n° 961). Occorre poi evidenziare come il citato art. 13 definisca il danno biologico come "la lesione all'integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico legale", ciò che, se pur appare agevolare il concreto accertamento delle lesioni, nondimeno appare discostarsi dalla nozione di danno biologico costituzionalmente intesa (e di cui si è trattato al pregresso punto 7), non limitata alla mera percepibilità e valutabilità del danno in termini medico-legali, ma estesa a tutte le possibili forme di manifestazione della vita umana. La constata differenza strutturale e funzionale sussistente tra l'erogazione INAIL ex art. 13 citato ed il risarcimento del danno biologico preclude quindi di poter ritenere che le somme versate dall'INAIL a tale titolo possano considerarsi integralmente soddisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo all'infortunato, laddove l'applicazione delle usuali tabelle di liquidazione del danno portino a ritenere sussistente un danno "differenziale" ulteriore rispetto all'ammontare liquidato dall'INAIL stesso. Occorre del resto rilevare come lo stesso istituto da ultimo citato abbia inteso (alla stregua di quanto emerge dal testo della circolare n° 57 del 4 agosto 2000) la modifica normativa introdotta con il citato art. 13 nel senso che "pur essendo comune l'oggetto (e cioè il danno biologico) e pur in presenza di alcune analogie tra il sistema indennitario delineato dall'art. 13 ed il sistema risarcitorio-civilistico, tuttavia notevoli differenze derivano dalla diversa finalità dei due sistemi e dalla conseguente diversa strutturazione del meccanismo di ristoro del danno. L'indennizzo INAIL, infatti, assolve ad una funzione sociale ed è finalizzato a garantire mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore, secondo quanto previsto dall'art. 38 della Costituzione, mentre il sistema civilistico è finalizzato a risarcire il danno nella esatta misura in cui si è verificato. L'art. 13, nell'introdurre il danno biologico nella copertura assicurativa gestita dall'INAIL dei danni derivanti da infortuni sul lavoro e malattie professionali, non ha modificato i principi di fondo che caratterizzano il sistema, e cioè il suo automatismo ed i meccanismi solidaristici che lo ispirano". Proprio la differenza che sussiste tra indennizzo INAIL e risarcimento del danno, sotto il profilo della struttura e degli effetti, comporta inoltre che i parametri indicati nel citato art. 13 non si configurino come adeguati al fine di una loro utilizzazione quale criterio equitativo di liquidazione nell'ambito del risarcimento del danno biologico. Alla stregua di tali considerazioni si rileva quindi come le prestazioni erogate dall'INAIL non possano ritenersi soddisfattive del diritto al risarcimento del danno in capo al sig. Tizio. Si ricorda poi come le prestazioni effettuate dall'INAIL (non contestate da alcuno, nè in punto di an nè di quantum) a favore del sig. Tizio ammontino complessivamente ad € 630.324,07, di cui € 1.116,24 per indennità d'inabilità temporanea assoluta, € 567.068,44 per valor capitale della rendita erogata (di cui € 267.403,38 la quota parte di rendita afferente al danno biologico ed € 299.665,06 la quota parte afferente al danno patrimoniale), calcolata alla data dell'1.1.2003 ex art. 39 DPR 30.06.1965, n° 1124); € 23.184,87 per ratei di rendita calcolati solo fino alla data di calcolo del valor capitale; € 38.846,06 per spese protettive; € 108,46 per spese mediche e varie (le due ultime voci, peraltro, da considerarsi non coincidenti - per tipologia delle stesse - con le spese ascritte al danno patrimoniale subito dal sig. Tizio e trattato supra al punto 8).

13) Di conseguenza, alla stregua di tutto quanto sin qui esposto e tenuto conto delle detrazioni imputabili alle somme erogate dall'INAIL, l'ammontare complessivo del risarcimento del danno effettivamente spettante al sig. Tizio risulta pari ad € 995.652,87, di cui:

- € 171.850,585 a titolo di risarcimento del danno biologico (€ 439.174,92 - € 267.324,07);
- € 439.174,92 per il danno morale;
- € 379.264,06 per danno patrimoniale emergente per le spese sostenute e da sostenere per assistenza futura (€ 5.000,00 + € 374.264,06);
- € 5.363,04 per il danno patrimoniale complessivo da lucro cessante (234.637,00 per danno da lucro cessante da perdita della capacità lavorativa specifica + 70.391,10 per danno da perdita di chance - € 299.665,06).

Da tale ammontare deve tuttavia essere ulteriormente detratta la somma di € 300.000,00, già versata in corso di causa al sig. Tizio dalla compagnia assicuratrice Assicurazioni Delta, di talché l'ammontare definitivo del risarcimento tuttora effettivamente spettante al sig. Tizio risulta pari ad € 695.652,87.

14) In riferimento al risarcimento del danno chiesto in proprio dagli altri ricorrenti, si ricorda preliminarmente come l'effettiva sussistenza di tale diritto al risarcimento appare agevolmente affermabile sulla scorta dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce ai prossimi congiunti di un soggetto leso il diritto al risarcimento del danno anche in assenza del decesso dell'infortunato, e ciò come conseguenza diretta ed immediata del fatto lesivo (così Cass. SS.UU. 22.5.2002, n° 2002). Appare in primo luogo innegabile il diritto al risarcimento del danno morale in capo a Elettra e Sempronio (rispettivamente madre e fratello di Tizio), in considerazione dell'indubbia valenza emotiva che può aver comportato (e comporta) il fatto che il loro congiunto si

trovi nelle condizioni in precedenza esposte. Tale danno, in considerazione del rapporto di parentela, viene ad essere liquidato in via equitativa nella misura di € 100.000,00 quanto a Elettra e di € 20.000,00 quanto a Sempronio. I ricorrenti predetti hanno altresì chiesto il risarcimento del danno esistenziale iure proprio, ed a tale proposito si osserva come non siano suscettibili di riverberarsi nella presente sede le argomentazioni in precedenza espresse al pregresso punto 7 in riferimento alla posizione di Tizio. Ed infatti la mancanza di un danno biologico in capo a Elettra e Sempronio preclude di poter considerare egualmente reiterabili nei loro confronti le valutazioni in ordine alla valenza risarcitoria di tutte le forme di manifestazione della vita umana, proprie di tale tipologia di danno. Si deve del resto osservare come la vastità delle conseguenze dannose riportate da Tizio si presenta più che plausibilmente suscettibile di riverberarsi in una decurtazione delle possibilità di interazione tra i componenti della famiglia Tizio, limitando le esplicazioni di una loro vita in comune ed integrando un indubbio rilevante danno alla serenità familiare. Sulla base di tali considerazioni, e nella consapevolezza dell'assenza di criteri idonei a dare compiuta contezza di tale tipo di danno, appare equo liquidare il danno medesimo nella misura del 50% del danno morale, e, dunque, in € 50.000,00 quanto a Elettra ed in € 10.000,00 quanto a Sempronio. Il risarcimento del danno complessivamente spettante a Elettra risulta quindi pari ad € 150.000,00 e quello spettante a Sempronio ad € 30.000,00.

15) Per quanto concerne la domanda dei ricorrenti relativa alla liquidazione di interessi e rivalutazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 e 150, disp. att., c.p.c., premesso che il consolidato orientamento giurisprudenziale (da ultimo Cass. n° 256 del 12.1.1999) individua nella determinazione del tasso degli interessi una mera modalità di liquidazione del danno da lucro cessante per ritardato pagamento, cui il giudice può fare ricorso anche riconoscendo il tasso legale (con il solo limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme interamente rivalutate alla data dell'illecito) ed adottando come criterio base per il computo le somme progressivamente rivalutate, non può tuttavia non tenersi conto di quanto affermato dalla sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite 17/02/1995, n. 1712 circa le modalità di liquidazione del danno da ritardo nel conseguimento dell'equivalente monetario di un dato valore. La predetta sentenza, esclusa comunque la possibilità di computare gli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data dell'illecito al momento della liquidazione, ha dato alcune indicazioni per sistemi di calcolo diversi, tali comunque da evitare la rivalutazione, oltre che della somma capitale, anche degli interessi stessi. La decisione ha infatti affermato che in base al sistema tradizionale (e cioè computando gli interessi sulla somma rivalutata alla data della sentenza), il creditore viene a ricevere più del danno effettivamente subito: il computo degli interessi mira infatti a risarcire il danno per il ritardo con cui il creditore riceve l'equivalente pecuniario del debito di valore, danno costituito dal mancato godimento delle utilità che avrebbero potuto trarsi dal tempestivo conseguimento di una somma di denaro che, all'epoca del fatto, era per definizione non rivalutata. La sentenza di cui si è detto ha anche stabilito che il danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione da illecito extracontrattuale debba essere provato dal danneggiato, stemperando tuttavia il rigore della prova con l'utilizzabilità di presunzioni semplici e criteri equitativi, ed affermando che, nell'ambito di un equo apprezzamento (art. 2056 c.c.), tale danno può (anche se non necessariamente) essere liquidato attraverso il ricorso agli interessi, senza che sia obbligatorio far ricorso al tasso legale degli stessi. Nel caso di specie lo scrivente ritiene che, adottata in via equitativa la misura degli interessi legali, tenuto conto dell'andamento dei tassi d'impiego del denaro nel periodo considerato e non essendovi prova di un danno diverso e maggiore, gli stessi, in conformità ai criteri della decisione ricordata, debbano essere computati di anno in anno sulla somma che esprime il danno all'epoca dell'infortunio, e dunque al 14.2.2002, rivalutata di anno in anno a decorrere dalla predetta data in base all'indice elaborato dall'ISTAT per le famiglie degli operai ed impiegati dell'industria, sino alla data di pubblicazione della sentenza. Occorre tuttavia prendere in considerazione anche il fatto che, nella fattispecie in esame, vi è stato un parziale pagamento prima della liquidazione del danno effettuata con la presente sentenza, avendo le Assicurazioni Delta provveduto a versare al sig. Tizio la somma di € 300.000,00, in data 25.8.2003 (circostanza pacificamente ammessa). Tale pagamento parziale deve necessariamente essere preso in considerazione ai fini della determinazione della somma base, in ordine alla quale effettuare il computo della rivalutazione e degli interessi, anche in considerazione della circostanza che, alla stregua dell'interpretazione diffusa dell'art. 1194 c.c., quest'ultima norma, ed il correlativo metodo di imputazione dei pagamenti, trova applicazione con esclusivo riferimento ai debiti di valuta, e non anche ai debiti di valore (come nel caso di specie). Le considerazioni che precedono, tuttavia, non possono che essere limitate alle somme dovute a titolo di danno biologico e di danno morale, oltre che alla componente delle spese vive già sostenute (e dunque su complessivi € 616.025,77, in riferimento peraltro alla sola posizione di Tizio), mentre non possono essere computate sulle ulteriori somme dovute (pari ad € 379.627,1, sempre in riferimento alla posizione di Tizio), integrando queste ultime un danno futuro, la cui anticipata percezione non consente di computare sulle stesse la rivalutazione monetaria. Di conseguenza, in riferimento alla posizione di Tizio, occorrerà svalutare la somma di € 616.025,77, dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino al 14.2.2002, in base all'indice elaborato dall'ISTAT per le famiglie degli operai ed impiegati dell'industria, e poi procedere alla rivalutazione di anno in anno della somma così ottenuta, secondo il medesimo indice, da tale data sino al 25.8.2003, al fine di calcolare annualmente gli interessi sulle somme via via rivalutate, per ottenere l'ammontare complessivo degli interessi dovuti per il periodo anteriore alla

predetta data del 25.8.2003. Per quanto concerne invece gli interessi relativi al periodo successivo a tale data, occorrerà procedere a svalutare la somma di € 316.025,77 (e cioè € 616.025,77 - € 300.000,00), dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino al 25.8.2003, in base all'indice elaborato dall'ISTAT per le famiglie degli operai ed impiegati dell'industria, e poi procedere alla rivalutazione di anno in anno della somma così ottenuta, secondo il medesimo indice, da tale data sino quella di pubblicazione della presente sentenza, per ottenere l'ammontare complessivo degli interessi dovuti per il periodo successivo alla predetta data. Saranno infine dovuti gli interessi legali (ex art. 1282 c.c.) sulla somma di € 695.652,87, dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo effettivo. In riferimento invece alle somme spettanti a Elettra e Sempronio occorrerà svalutare le stesse dalla data della pubblicazione della sentenza al 14.2.2002 in base al predetto indice ISTAT, e poi procedere alla rivalutazione di ciascuna somma di anno in anno da tale data a quella di pubblicazione della sentenza, al fine di calcolare annualmente gli interessi sulle somme via via rivalutate. Saranno poi dovuti gli interessi legali sulle somme in questione dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.

16) In ordine all'individuazione del soggetto tenuto ad effettuare il risarcimento dei danni nella misura supra accertata, si ricorda come le odierne parti resistenti abbiano dedotto sussistere un obbligo di manleva in capo alla terza chiamata Associazione Gamma, scaturente dalla convenzione intercorsa tra le parti al fine di regolamentare lo stage del sig. Tizio, ed in particolare dalla clausola di assunzione di responsabilità ivi contenuta. In ordine a tale questione occorre preliminarmente rilevare l'infondatezza dell'eccezione d'incompetenza per materia sollevata da parte della predetta Associazione Gamma, e fondata sul fatto che la domanda di manleva in oggetto, essendo basata su una pattuizione contrattuale, sarebbe sottratta alla cognizione del Giudice del Lavoro. A tale proposito si rileva che, ai sensi del testo vigente dell'art. 40 c.p.c., nei casi di domande proposte cumulativamente e tra di loro in rapporto di connessione (come è nel caso della domanda avanzata dalle resistenti) si procede all'applicazione del rito del lavoro quando (- anche solo -) una di tali cause rientri fra quelle indicate nell'art. 409 c.p.c., con la conseguenza che, nella fattispecie in esame, si impone la trattazione unitaria e con l'applicazione del "rito del lavoro" di tutte le domande. Nel merito della domanda delle resistenti si osserva, in primo luogo, come la clausola invocata reciti espressamente: "L'Associazione Gamma provvedere altresì a dare apposita comunicazione sulle modalità e sui contenuti dello stage alla Regione Veneto, all'INAIL, all'Ispettorato Provinciale del Lavoro, per quanto di loro competenza, poiché gli allievi impegnati negli stages sono soggetti alle regole, limiti e divieti posti dalla legge in tema di igiene, sicurezza del lavoro e prevenzione degli infortuni; ciò nell'intesa che, per quanto concerne la titolarità della responsabilità civile per gli infortuni eventualmente occorsi agli allievi nell'ambito delle Aziende ospitanti, essa fa sempre capo all'Associazione Gamma in quanto gestore del corso". A tale proposito occorre immediatamente rilevare che, alla stregua del contenuto della convenzione medesima, "il corso al quale gli allievi partecipano ha una durata di 896 ore ed è finalizzato alla formazione della figura professionale di operatore esperto in saldatura". Tuttavia, come risulta ampiamente dimostrato dall'espletata istruttoria (e, per la verità, neppure mai contestato in punto di fatto dalle parti resistenti), il sig Tizio era stato adibito alla lavorazione con il trapano radiale in precedenza descritto. Nonostante che il teste M.M. (dipendente della ditta Alfa con mansioni di addetto alla produzione e responsabile della qualità) abbia espresso l'opinione che "il lavoro al trapano radiale era una fase del lavoro di saldatura", si ricorda come gli ispettori dello SPISAL abbiano manifestato opinione contraria, rilevando che (come risulta dal verbale della II informativa, doc. 5 fascicolo di parte ricorrente, punto 10) "l'utilizzo del trapano radiale non rientrava nel programma del corso" (mentre il contenuto delle lezioni svolte nell'ambito del corso evidenzia a sua volta l'estraneità dell'uso del trapano radiale rispetto alle tematiche delle lezioni stesse: cfr doc. 5 fascicolo di parte terza chiamata Associazione Gamma). Richiamata nella presente sede la descrizione del trapano radiale fornita dal teste B.U. (supra riportata al punto 2), si evidenzia come tale macchinario non abbia, in effetti, alcunché a che vedere con operazioni di saldatura. Il teste M.M. ha poi riferito, sul punto, che "sulla flangia oggetto di lavorazione da parte del Tizio avrebbe successivamente dovuto essere posizionata una verga di ferro angolata, da saldare immediatamente al di fuori della depressione di un millimetro realizzata con il trapano radiale, e la realizzazione di tale depressione serviva ad individuare il punto dove effettuare la saldatura". A tale riguardo si deve osservare che, sulla base di tale precisazione, appare vieppiù confermato come il lavoro al trapano radiale (che, come ribadito dal teste B.U., forse in modo pleonastico, "serve a fare dei fori") non integra alcuna fase del lavoro di saldatura, ma ne costituisce (se mai) un antecedente, da eseguirsi peraltro con modalità lavorative del tutto distinte, a meno di voler ritenere che nelle fasi del lavoro di saldatura rientrino anche tutti gli incombeni antecedenti (ma, in tale ottica argomentativa, pure gli incombeni successivi) in qualche modo collegati con il lavoro stesso (così da dare la stura ad un'ipotetica regressio infinita, sino alle fasi di trasporto del materiale o dell'estrazione dello stesso). Di conseguenza deve ritenersi che, al momento in cui il sig. Tizio si è infortunato, egli era adibito a mansioni che non rientravano nell'ambito di quelle indicate nello stage formativo di cui alla convenzione con l'Associazione Gamma. Tale constatazione vale di per sé ad escludere, a parere dello scrivente, che nella presente causa possa invocarsi l'applicazione della clausola di responsabilità contenuta in tale convenzione (del resto la stessa clausola poneva in rilievo come la responsabilità dell'Associazione Gamma sussistesse in virtù della posizione di quest'ultima quale ente "gestore del corso", ed il fatto che l'infortunio sia avvenuto in riferimento a prestazioni non oggetto del corso di formazione conferma l'impossibilità di ritenere

applicabile al caso di specie la clausola in questione). Per quanto occorrer possa, si osserva (in via di mera ipotesi) che la ritenuta operatività di tale clausola avrebbe comunque determinato consistenti dubbi sulla validità della stessa, per contrasto con il disposto dell'art. 1229 c.c., venendosi infatti in tal caso ad escludere preventivamente la responsabilità della ditta Alfa anche in ipotesi di dolo o colpa grave (rilevandosi come risalente giurisprudenza abbia ritenuto che il principio di cui all'art. 1229 c.c. opera anche in riferimento alla responsabilità extracontrattuale) ed anche in riferimento ad ipotesi in cui vi fosse stata violazione di norme di ordine pubblico. Non appare del resto condivisibile la ricostruzione di tale clausola fornita da pare delle resistenti, sostanzialmente diretta a configurare detta clausola come una forma di manleva, comunque rilevandosi che, anche in tale ipotesi, se pur si è ritenuto, in giurisprudenza, che non può considerarsi vietata dall'art. 1229 c.c. la c.d. clausola di manleva, nondimeno la stessa deve corrispondere ad un interesse del soggetto che si assume l'obbligo (così Cass. 88/6267), verificandosi altrimenti la nullità della pattuizione per mancanza o illiceità della causa (così Cass. 880/6489), mentre nel caso di specie non dimostrato (né, peraltro, dedotto) alcun interesse in tal senso dell'Associazione Gamma. Si deve poi rilevare come le parti resistenti abbiano dedotto, a verbale d'udienza del 6.4.2004, che la responsabilità dell'Associazione Gamma deriverebbe comunque dalla circostanza che essa, attraverso il tutor, aveva autorizzato Tizio ad eseguire lavori anche sul trapano radiale. A tale proposito è opportuno evidenziare come l'Associazione Gamma abbia dichiarato, a verbale d'udienza del 4.5.2004, di non accettare il contraddittorio su tale domanda nuova, rilevando peraltro che, trattandosi di controversia soggetta al rito del lavoro, l'indicazione dei fatti costitutivi della domanda deve necessariamente essere contenuta negli atti introduttivi (mentre nella comparsa delle resistenti non è contenuta alcuna menzione delle circostanze indicate nel predetto verbale del 6.4.2004, invocandosi la responsabilità dell'Associazione Gamma, tout court, sulla base della convenzione). Di conseguenza la domanda delle resistenti, diretta ad appurare la responsabilità dell'Associazione Gamma e fondata su una asserita cooperazione del tutor all'adibizione del sig. Tizio al trapano radiale, non può essere suscettibile di considerazione. Anche in tal caso, comunque, per quanto occorrer possa, si osserva come non vi sia alcun riscontro a siffatto intervento autorizzativo da parte dei tutor. Ed infatti, mentre il teste M.M. ha laconicamente riferito di aver parlato una volta con uno dei tutor, tale sig.ra B.B., la quale gli avrebbe detto "che il Tizio era felice di vedere tutte le operazioni ed i macchinari inerenti alla saldatura", si ricorda come l'uso del trapano radiale non rientra nell'ambito delle operazioni inerenti alla saldatura, mentre la predetta teste B.B., sentita sul punto, ha in effetti riferito: "io non ho saputo che (Tizio) stesse lavorando al trapano radiale, né ho mai detto che poteva farlo; io non so neppure cos'è un trapano radiale". Il teste B.U., significativamente, ha invece riferito (in relazione all'attività del Tizio) che "di volta in volta mi veniva detto cosa fargli fare", di talché la decisione di adibire il sig. Tizio al trapano radiale appare in tutto e per tutto riconducibile ad un'autonoma valutazione della ditta Alfa.

17) Di conseguenza la domanda avanzata dalle odierne resistenti nei confronti dell'Associazione Gamma non appare fondata e deve pertanto essere respinta (e, per l'effetto, viene altresì meno la rilevanza dei profili attinenti alla chiamata in garanzia effettuata dall'Associazione Gamma nei confronti de Omega Assicurazioni S.p.a.).

18) Per quanto poi concerne la domanda avanzata da parte dell'INAIL, diretta ad ottenere la condanna delle odierne resistenti (e degli altri soggetti eventualmente ritenuti responsabili dell'infortunio) al pagamento a proprio favore della somma di € 630.324,07, oltre interessi sino al saldo effettivo, si ricorda come non siano sorte contestazioni in ordine all'an o al quantum di tale somma, mentre la fondatezza della domanda stessa e la sussistenza dei requisiti per l'esercizio dell'azione di regresso da parte dell'INAIL ex art. 10 e 11 DPR 1124/65 risultano ampiamente suffragati alla stregua delle valutazioni sin qui espresse (essendo accertata la violazione dell'art. 2087 c.c. e la configurabilità della fattispecie penale delle lesioni colpose a carico delle odierne resistenti), di talché le odierne resistenti devono essere condannate a versare all'INAIL la somma predetta.

19) Le parti resistenti hanno peraltro chiesto di essere manlevate dalle Assicurazioni Delta da ogni conseguenza che dovesse loro derivare per effetto dell'azione proposta dai ricorrenti o della rivalsa esercitata dall'INAIL. A tale proposito si osserva che le Assicurazioni Delta non hanno sollevato alcuna contestazione in ordine all'operatività della polizza intercorsa con la ditta Alfa, evidenziando tuttavia come tale polizza prevedesse un massimale pari a due miliardi di vecchie lire (oggi € 1.032.913,70), come del resto risulta confermato dalla lettura della polizza stessa (cfr doc. 2 fascicolo parte terza chiamata Assicurazioni Delta S.p.a.). Di conseguenza la domanda di manleva avanzata dalle resistenti verso la predetta compagnia assicuratrice deve essere accolta, pur se nei limiti del predetto massimale; si deve peraltro ricordare che, avendo le Assicurazioni Generali già provveduto a versare al sig. Tizio la somma di € 300.000,00 (in effetti già scomputata, come supra esposto, dall'ammontare risarcitorio definitivamente riconosciuto spettante al predetto sig. Tizio), la somma residua tuttora suscettibile di essere addossata a carico della predetta compagnia assicuratrice ammonta ad € 732.913,70 ed in tali limiti deve quindi essere accolta la domanda di manleva delle odierne resistenti.

20) In base al criterio della soccombenza ed in relazione al contenuto specifico delle singole domande avanzate nella presente causa, si ritiene che, in considerazione dell'esito della controversia, le spese di lite sostenute da parte dei ricorrenti devono essere poste a carico delle Assicurazioni Delta S.p.a.; le spese sostenute da parte delle

resistenti ditta Alfa, e Beta S.r.l. devono essere poste a carico delle Assicurazioni Delta S.p.a., (restando a carico di quest'ultima le spese dalla stessa sostenute); le spese sostenute dall'Associazione Gamma devono essere poste a carico delle resistenti ditta Alfa, e Beta S.r.l., in solido tra di loro; le spese sostenute da Omega S.p.a. devono essere poste a carico delle resistenti ditta Alfa e Beta S.r.l.; infine, le spese sostenute dall'INAIL devono essere poste a carico delle Assicurazioni Delta S.p.a., il tutto liquidato come in dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 429 ss. c.p.c.;

Il Giudice del Lavoro di Bassano del Grappa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:

1) accoglie la domanda avanzata da parte dei ricorrenti Tizio, Elettra e Sempronio e, per l'effetto, accertata la responsabilità della ditta Alfa, in ordine all'infortunio occorso al ricorrente Tizio in data 14.2.2002, condanna le resistenti ditta Alfa, e Beta S.r.l., in solido tra di loro:

- a versare a parte ricorrente Tizio la somma complessiva di € 695.652,87, oltre agli interessi legali da calcolarsi annualmente secondo i seguenti computi: 1) sulla somma € 616.025,77, svalutata in base agli indici ISTAT per le famiglie degli impiegati ed operai dell'industria, dalla data della pubblicazione della sentenza al giorno 14.2.2002, e rivalutata di anno in anno da tale data sino al 25.8.2003; 2) sulla somma di € 316.025,77 svalutata in base agli indici ISTAT per le famiglie degli impiegati ed operai dell'industria, dalla data della pubblicazione della sentenza al giorno 25.8.2003, e rivalutata di anno in anno da tale data sino alla pubblicazione della presente sentenza; 3) sulla somma di € 695.652,87 dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo;

- a versare a parte ricorrente Elettra la somma complessiva di € 150.000,00 oltre agli interessi legali da calcolarsi annualmente sulla predetta somma, svalutata in base agli indici ISTAT per le famiglie degli impiegati ed operai dell'industria, dalla data della pubblicazione della sentenza al giorno 14.2.2002, e rivalutata di anno in anno da tale data sino alla pubblicazione della presente sentenza, ed oltre agli interessi legali sulla somma di € 150.000,00, dalla data della pubblicazione della sentenza sino al saldo effettivo;

- a versare a parte ricorrente Sempronio la somma complessiva di € 30.000,00 oltre agli interessi legali da calcolarsi annualmente sulla predetta somma, svalutata in base agli indici ISTAT per le famiglie degli impiegati ed operai dell'industria, dalla data della pubblicazione della sentenza al giorno 14.2.2002, e rivalutata di anno in anno da tale data sino alla pubblicazione della presente sentenza, ed oltre agli interessi legali sulla somma di € 30.000,00, dalla data della pubblicazione della sentenza sino al saldo effettivo;

2) accoglie la domanda avanzata dall'INAIL - Sede di Vicenza e, per l'effetto, condanna le resistenti ditta Alfa, e Beta S.r.l., in solido tra di loro, a versare all'INAIL - Sede di Vicenza la somma complessiva di € 630,324507, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;

3) accoglie la domanda di manleva avanzata da parte delle resistenti ditta Alfa, e Beta S.r.l., nei confronti della parte terza chiamata Assicurazioni Delta S.p.a. e, per l'effetto, condanna la predetta parte terza chiamata Assicurazioni Delta S.p.a. a tenere indenni le parti resistenti ditta Alfa, e Beta S.r.l. in relazione alle pronunce di condanna di cui ai precedenti punti 1 e 2, nei limiti complessivi della somma di € 732.913,70;

4) respinge le ulteriori domande delle parti;

5) condanna parte terza chiamata Assicurazioni Delta S.p.a. a rifondere ai ricorrenti Tizio, Elettra e Sempronio le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 29.379,01, di cui € 65,86 per spese, € 9.313,15 per diritti, € 20.000,00 per onorari, oltre iva e cpa come per legge e maggiorazione ex art. 15 L.P. su diritti ed onorari per rimborso spese generali;

6) condanna parte terza chiamata Assicurazioni Delta S.p.a. a rifondere alle resistenti ditta Alfa, e Beta S.r.l. le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 12.000,00 di cui € 4.000,00 per diritti ed € 8.000,00 per onorari, oltre iva e cpa come per legge e maggiorazione ex art. 15 L.P. su diritti ed onorari per rimborso spese generali, ed oltre ad € 500,00 per spese di ctu;



7) condanna le resistenti ditta Alfa, e Beta S.r.l., in solido tra di loro, a rifondere a parte terza chiamata Associazione Gamma le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 12.000,00 di cui € 4.000,00 per diritti ed € 8.000,00 per onorari, oltre iva e cpa come per legge e maggiorazione ex art. 15 L.P. su diritti ed onorari per rimborso spese generali,

8) condanna le resistenti ditta Alfa, e Beta S.r.l., in solido tra di loro, a rifondere a parte terza chiamata Omega S.p.a. le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 14.494,00, di cui € 4.494,00 per diritti ed € 10.000,00 per onorari, oltre iva e cpa come per legge e maggiorazione ex art. 15 L.P. su diritti ed onorari per rimborso spese generali;

9) condanna parte terza chiamata Assicurazioni Delta S.p.a. a rifondere a parte terza chiamata INAIL - Sede di Vicenza, le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 12.000,00 di cui € 4.000,00 per diritti ed € 8.000,00 per onorari, oltre iva e cpa come per legge e maggiorazione ex art. 15 L.P. su diritti ed onorari per rimborso spese generali.

Bassano del Grappa, 2.12.2004

Il Giudice Dr. Cecchi Marco